

## ESTRATTO AUTOVALUTAZIONE PERIODICA DEL GOVERNO SOCIETARIO E DEFINIZIONE DELLA COMPOSIZIONE QUALI – QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – C.d.A. del 21 gennaio 2020

Banca D'Italia dispone che **la composizione quali-quantitativa ottimale degli organi, da individuarsi anche in relazione alle caratteristiche della singola banca, deve essere preventivamente definita dall'organo stesso.**

Questo passaggio trova riferimento anche nello Statuto che prevede:

- all'art. 34 l'indicazione del numero (massimo) di componenti il C.d.A., risolvendo in tal modo la questione quantitativa;
- all'art. 35 l'obbligo di disciplinare tramite regolamento assembleare i criteri per la candidatura ad amministratore in base a requisiti di esperienza, competenza e ricambio.

Il nuovo Statuto è stato deliberato a novembre 2018, per renderlo conforme alle prescrizioni della legge di riforma del credito cooperativo. Premesso che per il ruolo di Presidente, nonché per i Sindaci e il Direttore, sono già previsti ex-lege specifici requisiti professionali, i criteri richiamati dal nuovo Statuto deliberato a novembre 2018 vanno pertanto declinati tenendo come riferimento quanto stabilito dalle disposizioni di vigilanza in esame che richiedono che gli amministratori siano:

- **pienamente consapevoli** dei poteri e degli obblighi inerenti alle loro funzioni;
- **dotati di professionalità adeguate** al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della Banca;
- portatori di **competenze diffuse e diversificate**, tali da consentire a ciascun componente di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca;
- in grado di **dedicare tempo e risorse adeguate** alla complessità dell'incarico.

Si tratta pertanto di **calibrare profili di professionalità e di tempo dedicato** in capo a ciascun amministratore, in coerenza con la complessità e delicatezza dell'incarico, tenendo in debito conto le caratteristiche operative e dimensionali effettive della Cassa Rurale, nonché l'esigenza di assicurare **un'adeguata rappresentanza** nel Consiglio di Amministrazione delle diverse componenti della base sociale, salvaguardando anche le caratteristiche proprie del **modello cooperativo**.

Per quanto concerne il **numero dei componenti** del Consiglio, in sede di approvazione del nuovo Statuto sono state definite le disposizioni transitorie di cui all'art. 56 in base alle quali fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da **12 consiglieri** la cui scadenza è unitaria. Nel corso del mese di dicembre un amministratore ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi esclusivamente personali e, in considerazione delle prossime candidature, il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato, informando la Capogruppo, di non provvedere alla sua sostituzione.

Con la prossima Assemblea dei soci, pertanto, il numero **sarà ridotto a 9** compreso il Presidente. Per quanto riguarda la **rappresentatività** attualmente i componenti del C.d.A. fanno riferimento a 3 circoscrizioni territoriali. Con le prossime elezioni si passerà a 2 circoscrizioni, come previsto dall'art. 34 del nuovo Statuto. Pur nel rispetto della **professionalità** che ogni amministratore deve avere, il Consiglio ritiene importante la **rappresentatività territoriale degli amministratori**, in quanto agevola una maggior conoscenza dell'economia del territorio e del relativo contesto di mercato, così come dei settori produttivi rilevanti nell'ambito territoriale di competenza.

Per quanto riguarda la **durata dei mandati**, lo Statuto prevede che non è nominabile o rieleggibile colui che abbia compiuto per 5 mandati consecutivi la carica di amministratore, partendo dal mandato in essere, in applicazione delle disposizioni transitorie.

Analizzando i **settori su cui la Banca è maggiormente concentrata**, risulta che la maggior parte delle masse intermedie è rivolta, per quanto concerne le imprese, al settore manifatturiero, seguito dalle costruzioni, dal commercio, pubblici esercizi e agricoltura; più residuali gli altri settori economici.

Una **composizione ottimale** comprende pertanto amministratori che, come liberi professionisti, imprenditori o dipendenti, abbiano **conoscenze nei settori sopra citati**. Da questo punto di vista si ritiene che l'attuale Consiglio di Amministrazione sia sufficientemente **eterogeneo**, comprendendo al suo interno: artigiani, imprenditori, liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati impegnati in settori diversi.

Anche per quanto concerne **l'età** l'attuale composizione del Consiglio risulta eterogenea con età che variano dai 44 ai 74 anni e un'età media di circa 53 anni, garantendo quindi la presenza di esperienze diverse.

In occasione di future elezioni si cercherà di mantenere tale eterogeneità al fine di poter usufruire di **competenze, esperienze e professionalità diversificate**, dando quindi un **supporto attivo** alle discussioni Consiglieri e successive delibere. Ovviamente tali indicazioni si aggiungono ai **requisiti di competenza e professionalità** previsti dal “**Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle banche affiliate**” deliberato dalla Capogruppo e che dovrà essere applicato in occasione delle future elezioni.

Per quanto concerne l'**esperienza**, vengono prese in considerazione le linee guida in tema di *fit and proper*, in base alle quali sono richiesti **anni di esperienza variabili a seconda della carica ricoperta**:

- 10 anni per il Presidente
- 5 anni per gli Amministratori esecutivi
- 3 anni per gli Amministratori non esecutivi

Gli esponenti con un grado di esperienza inferiore dovranno garantire la partecipazione ad un piano di formazione rafforzata entro diciotto mesi.

Tuttavia è previsto che **almeno il 40% dei componenti il Consiglio di Amministrazione** sia in possesso dell'esperienza richiesta per gli amministratori non esecutivi (3 anni) senza necessitare di una formazione rafforzata. L'attuale Consiglio **rispetta** tali linee guida.

Elemento di criticità risulta l'**assenza di componenti femminili all'interno del Consiglio di Amministrazione**. Analogamente alle **indicazioni di Banca d'Italia** in merito al tema della differenza di genere (diversity) nella composizione dei Consigli di amministrazione delle banche, anche la **Capogruppo** nel Regolamento sopra citato raccomanda che **almeno un quinto dei consiglieri** e dei **componenti del Comitato Esecutivo**, appartenga al genere meno rappresentato. Il Consiglio di Amministrazione si esprime favorevolmente **sull'opportunità** di assicurare, nell'individuazione delle candidature ed in presenza dei requisiti necessari, la più ampia **diversità di genere** oltre che la diversificazione tra le **fasce di età** come sopra richiamato.

Un altro aspetto importante per una banca di credito cooperativo è il carattere **mutualistico** della stessa; da tale punto di vista sono pertanto qualificanti anche le caratteristiche sociali e umane di **vicinanza al territorio e alle associazioni** della zona, come indicato anche nel piano industriale della Cassa Rurale.

Come sopra citato, alla luce delle indicazioni della Circolare 285, un requisito fondamentale che i candidati devono assicurare è la **disponibilità di tempo** e risorse da dedicare all'incarico.

Considerata la dimensione, la struttura e la complessità della Banca, si ritiene adeguato il **tempo dedicato** dai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, come risulta anche dai questionari. Nello specifico risultano infatti rispettate le **soglie minime** indicate dalla Capogruppo per le varie cariche, che variano dai 20 giorni anno per gli amministratori non esecutivi ad un massimo di 50 per il Presidente. Per valutare la disponibilità di tempo, inoltre, si prende in considerazione il **numero di cariche ricoperte dall'amministratore**. Le linee guida fanno riferimento alla direttiva nota come CRD IV in base alla quale sono definiti dei limiti al numero delle cariche (**1 carica esecutiva e 2 non esecutive, oppure 4 non esecutive**).

In occasione delle **prossime candidature e della successiva nomina del Comitato Esecutivo sarà importante tenere in considerazione tali limiti**. Nel caso in cui tali soglie non venissero rispettate l'esponente interessato, così come la Banca, dovranno fornire le motivazioni che giustifichino perché il superamento non sia da considerarsi tale da inficiare la disponibilità di tempo, ad esempio qualora l'incarico sia presso imprese a contenuta dimensione e complessità.

- Sempre in ambito di **professionalità e competenza**, riveste particolare importanza la **formazione**; proprio per tale motivo l'art. 30 del Regolamento assembleare prevede l'obbligo per gli amministratori uscenti di aver frequentato almeno il 50% dei percorsi formativi organizzati dalla Cassa Rurale per poter ricandidare. Anche in sede di candidatura, come previsto dall'art. 26, il modulo con la proposta di candidatura deve comprendere l'impegno ad adempiere l'obbligo di formazione permanente (rafforzata per i candidati di prima nomina o in caso di esperienza inferiore alle soglie citate in precedenza).
- Durante il mandato triennale che si sta per concludere il Consiglio di Amministrazione ha organizzato sempre specifici momenti formativi, come riportato anche nelle precedenti autovalutazioni. Per quanto concerne il periodo **maggio 2019-maggio 2020** (scadenza del mandato) è stato definito un **piano formativo** che prevede 6 moduli come richiesto per la formazione ordinaria:

- La valutazione del merito e la concessione del credito;
  - La pianificazione strategica e operativa del Gruppo Bancario Cooperativo. Piano strategico di Gruppo e pianificazione strategica delle Banche affiliate;
  - Il sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario Cooperativo;
  - AML – Governance e valutazione dei rischi. L'adeguata verifica della clientela e profilatura di rischio;
  - Il controllo prudenziale nelle banche. Modelli e strumenti di Risk Management;
  - La dichiarazione Non Finanziaria.
- Oltre ai corsi formativi sopra citati, tuttavia, alcune relazioni degli uffici interni vengono sempre illustrate anche in **officina formativa**, illustrando le disposizioni normative sottostanti e fornendo le informazioni necessarie per aumentare e qualificare la professionalità. È opportuno proseguire anche per il futuro tale attività formativa a livello aziendale, anche per **colmare alcune carenze**.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in grado di prendere decisioni fondate, obiettive ed indipendenti, ossia agire con **indipendenza di giudizio**. Proprio per questo le Disposizioni di Vigilanza prevedono, inoltre, che almeno **un quarto** dei componenti debba possedere i **requisiti di indipendenza**, ferma restando l'opportunità di averne almeno 2. Tale requisito è ora inteso quale **indipendenza sostanziale**. Lo Statuto precisa i requisiti di indipendenza necessari per la candidatura prevedendo le cause di ineleggibilità, alle quali il Consiglio di Amministrazione ritiene di aggiungere il **divieto di candidabilità** per gli esponenti di un organo aziendale verso i quali la Banca presenti **esposizioni dirette non in bonis**.

Oltre a ciò, inoltre, il Consiglio ritiene opportuno prendere in considerazione, ai fini dell'indipendenza "sostanziale" di giudizio alcune **limitazioni, senza che ciò pregiudichi la candidabilità**. Nello specifico il Consiglio ritiene che **è considerato indipendente l'amministratore** che:

- abbia un'esposizione diretta e indiretta verso la Cassa Rurale inferiore a 500.000 €;
- non abbia ottenute misure di concessione (c.d. *forebearance*);
- non abbia condizioni diverse da quelle normalmente applicate dalla Banca sul mercato o ai propri dipendenti;
- abbia una percentuale di servizi erogati alla Cassa Rurale, rispetto al fatturato proprio o delle società da lui controllate, inferiore al 10%;
- non sia un libero professionista operante prevalentemente nella zona di competenza territoriale della Cassa Rurale.

Al fine dell'idoneità collettiva del Consiglio è previsto che **almeno il 40%** dei componenti dell'organo aziendale rispetti i criteri sopra indicati; attualmente 8 amministratori su un totale di 11 hanno i requisiti di **"indipendenza sostanziale"**.